

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2659

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, ROMUALDI, MICELI VITO, RAUTI, BAGHINO,  
BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO,  
PAZZAGLIA, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TRE-  
MAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

*Presentata il 23 gennaio 1979*

### Inchiesta parlamentare sul terrorismo in Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recentissimi fatti terroristici di Roma, conclusisi con l'assassinio dei giovani Alberto Giaquinto e Stefano Cecchetti, il primo per opera di un agente di pubblica sicurezza in borghese e l'altro da un commando di ultra-sinistri, impone un intervento del Parlamento ed una specifica inchiesta sulle motivazioni del terrorismo, sulla sua organizzazione ma, soprattutto, sulla discriminante repressione che viene effettuata dalla polizia e, purtroppo, dalla stessa magistratura.

Una inchiesta parlamentare deve essere svolta e condotta con volontà di chiarimento. Il MSI-Destra nazionale, ancora in data 9 agosto 1976, con la sua proposta di legge n. 259 chiedeva che il Parlamento aprisse una inchiesta sul terrorismo ma... è rimasta agli archivi. Oggi ne riproponia-

mo una nuova, auspicando una maggiore attenzione e coscienza da parte di ogni settore politico.

Se nel 1976 chiedevamo un'inchiesta sul terrorismo in Italia, oggi proponiamo che l'indagine sia compiuta sul terrorismo a Roma perché in questi ultimi anni, proprio in questa città, si è sviluppata la azione terroristica in conseguenza della quale sono stati uccisi barbaramente i fratelli Stefano e Virgilio Mattei, il 16 maggio del 1973; Angelo Pistolesi il 28 dicembre 1977; Franco Bigonzetti il 7 gennaio 1978; Stefano Ciavatta nello stesso giorno, Stefano Recchioni il 10 gennaio 1978; Alberto Giaquinto l'11 gennaio 1979 e nella stessa giornata Stefano Cecchetti.

Nello spazio di poco più di un anno la furia omicida di parte, o la incredibile, e perciò ancor più delittuosa, opera

di anonimi, ha ucciso numerosi giovani appartenenti a vari schieramenti.

Ma se il terrorismo ha ben chiare ed individuate matrici, spaventa il pensare — perché i fatti ci costringono ad ammetterlo — che a livello della polizia esistono, in omaggio alla tutela dell'ordine pubblico, nuclei di agenti particolarmente addestrati al tiro, appositamente istruiti, che sono capaci di abbattere a freddo inermi cittadini.

È già caduta Giorgiana Masi, è stato ammazzato Walter Rossi ed ora Alberto Giaquinto: la stessa tecnica, lo stesso sistema; sempre uno che spara, un colpo solo, e sempre fatale.

Ma se tutto ciò spaventa, il comportamento delle autorità di pubblica sicurezza fa allibire a cominciare da quello del Ministro dell'interno, del capo della polizia e, soprattutto del diretto responsabile dei servizi di ordine, il Questore di Roma perché, tutti, quantomeno in una palese omertà, tentano di occultare anche alla magistratura la verità sugli assassini.

A queste dolorose constatazioni si aggiunge la domanda: a chi giova? Giova unicamente a mantenere a livello di rottura la tensione esistente a Roma, giova a stimolare reazioni di parte perché solo la sorte non ha voluto accompagnare la morte di Stefano Cecchetti con l'assassinio di altri due giovani.

Ma se abbiamo ancora una residua fiducia nella capacità operativa del Parlamento per accertare le macroscopiche responsabilità della polizia, abbiamo pure la speranza che si possa accertare a quale livello, con quali mezzi, operi il terrorismo da qualunque parte provenga.

Il massacro dell'onorevole Moro e della sua scorta ben avrebbe meritato una specifica inchiesta parlamentare che, forse, avrebbe evitato ulteriori delitti, ma il gioco di conniventi interessi politici ha seppellito anche la specifica proposta di legge

n. 2425 presentata dal MSI-Destra nazionale il 26 settembre 1978 con cui si sollecitava l'intervento del Parlamento.

La Camera non può credere che non affrontando il problema del terrorismo ci si possa illudere che altri attentati, altri assassini, altre stragi non saranno perpetrati.

E la stessa magistratura, che pure ha avuto i suoi morti, che cosa fa?

Sembra che su tutta la vita italiana si sia stesa una ragnatela di rassegnazione, che gli organi dello Stato siano stati immobilizzati, più che dal terrore di nuovi assassini, dal timore reverenziale di non toccare determinate e specifiche responsabilità.

Onorevoli colleghi, in nome delle giovani vite stroncate, in nome degli agenti dell'ordine abbattuti, in nome degli agenti di custodia uccisi, in nome dei magistrati massacrati abbiamo, per il nostro stesso compito, per la nostra quotidiana funzione, il dovere di reagire. Reagire nei modi a nostra disposizione e, non vorremmo aggiungere, prima che sia troppo tardi.

Questi sono i motivi per i quali presentiamo questa proposta di legge, volutamente analitica nel suo articolo 2, in quanto il terrore che colpisce è solo la cima di un *iceberg* che affiora ma che nella sua massima parte, quella più pericolosa, si occulta, si nasconde e si potenzia.

Onorevoli colleghi!, chiediamo alla vostra responsabilità, al vostro convincimento l'approvazione della presente proposta di legge che chiede non soltanto una accurata ed articolata indagine ma invita anche la Commissione a determinare i metodi più efficaci nella lotta contro il terrorismo, la capacità operativa dei mezzi e degli uomini delle forze dell'ordine, la loro uniformità di impiego e di comportamento verso qualsiasi mai possa essere il settore che alimenta e promuove il terrorismo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle origini, sugli sviluppi, sulle manifestazioni, del terrorismo politico e della guerriglia urbana nella provincia di Roma, dal primo gennaio 1970 in poi, e sui collegamenti con il terrorismo nelle altre province italiane.

## ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, in particolare, procede:

a) alla individuazione dei gruppi terroristici ed eversivi operanti nella provincia di Roma, all'accertamento della loro composizione sia numerica che sociale, dei finanziatori, degli ispiratori e dei collegamenti sul piano nazionale;

b) all'accertamento delle attività sovversive o delittuose operanti nella provincia di Roma;

c) all'acquisizione dei comunicati, delle notizie, dei commenti, della Rai e della RAI-TV, in occasione di atti di terrorismo;

d) all'accertamento delle direttive e degli ordini emanati dal Ministro dell'interno, dal Questore di Roma, in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, dei metodi di lotta adottati, della legittimità di squadre operanti in borghese e dell'uso delle armi;

e) all'accertamento del numero delle istruttorie penali per atti di terrorismo o di guerriglia urbana archiviate, dei deferiti a giudizio, dei processi ancora pendenti, di quelli conclusi con sentenza di vario grado e delle pene irrogate, di quelli passati in giudicato con indicazione delle associazioni di appartenenza dei magistrati inquirenti e dei pubblici ministeri;

f) all'accertamento delle motivazioni e della organizzazione della violenza nelle

scuole medie e nell'università, delle direttive del Ministro della pubblica istruzione e del provveditore agli studi, nonché dei provvedimenti presi dai singoli presidi, e quelli propri del rettore dell'università e dei presidi delle facoltà per prevenire o reprimere il fenomeno;

g) all'accertamento ed alla classificazione ideologica della pubblicistica eversiva, di incitamento alla violenza, alla lotta armata, alla istruzione tecnica sui metodi di guerriglia e sull'uso delle armi ed esplosivi, e del finanziamento delle relative case editrici;

h) all'accertamento della esistenza di centri, di covi — anche mascherati da luogo di ritrovo o culturali — di scuole di insegnamento ideologico per la pratica della violenza, per l'istruzione all'uso di armi ed esplosivi, per la tattica della guerriglia, nonché loro fonti di finanziamento;

i) alla determinazione dei metodi più efficaci, anche in relazione a quanto realizzato in altri Stati per l'opera di prevenzione della violenza e della guerriglia urbana e sua repressione;

l) alla determinazione quale debba essere la capacità operativa in uomini mezzi e materiali delle forze dell'ordine della provincia di Roma, della loro preparazione con garanzia di uniformità di comportamento e di indipendenza da motivazioni politiche.

### ART. 3.

La Commissione è composta da 15 deputati e 15 senatori, rispettivamente nominati dai presidenti dei due rami del Parlamento, su proposta dei presidenti dei gruppi parlamentari e con il rispetto della presenza delle minoranze.

La Commissione può articolarsi in comitati ed avvalersi organizzativamente del personale, uffici e mezzi posti a disposizione dai due rami del Parlamento nonché di personale esterno secondo le decisioni approvate dalla Commissione stessa su proposta del suo Presidente.

## ART. 4.

La Commissione nella sua prima convocazione ad opera del Presidente della Camera dei deputati, nomina nel proprio seno un Presidente, due vicepresidenti ed un segretario che formano l'ufficio di presidenza.

## ART. 5.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale che civile, amministrativo e militare.

In ogni caso devono essere rispettati i limiti posti a tutela della libertà della persona ed a garanzia dei diritti fondamentali del cittadino.

## ART. 6.

La Commissione d'inchiesta può:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale o domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando le indagini richiedono cognizione tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta per procedere ai necessari confronti.

## ART. 7.

Le persone, di norma sono convocate per iscritto. Dopo essere state ammonite dell'importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « giuro di dire la verità e null'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronto.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il Presidente ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

#### ART. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile o militare, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge la inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti e le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione non possono essere usati a carico delle persone stesse in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

#### ART. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 372, 373, 374 e 377 del codice penale si applicano anche a coloro:

a) che riferendo innanzi alla Commissione affermano il falso o negano il vero, ovvero tacciono, in tutto o in parte, ciò che sanno intorno ai fatti sui quali sono esaminati;

b) che, nominati periti e interpreti della Commissione, danno pareri o interpretazioni mendaci o affermano fatti non conformi al vero;

c) che immutano artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone al fine di trarre in inganno la Commissione in un atto di ispezione ovvero il perito da essa nominato nell'esecuzione di una perizia;

d) che offrono o promettono denaro od altra utilità ad una persona, perito o interprete per indurlo a falsa dichiarazione perizia o interpretazione.

Nei casi preveduti dalle precedenti lettere *a)* e *b)* in relazione agli articoli 372 e 373 del codice penale, non è punibile colui che ritratta il falso o manifesta il vero prima della conclusione dell'indagine della Commissione sull'oggetto specifico dell'esame, della perizia o della interpretazione.

#### ART. 10.

Quando è necessario acquisire atti, documenti e cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il Presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione, e se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Il sequestro di corrispondenza, atti, documenti o cose presso uffici pubblici o presso banche o istituti pubblici, spetta unicamente al Presidente od ad uno o più componenti della Commissione espressamente delegati anche se accompagnati da ufficiali di polizia giudiziaria.

#### ART. 11.

Per i casi previsti dall'articolo 6 lettere *a)*, *b)* e *d)*, se è eccepito il segreto professionale, ivi compreso quello giornalistico e bancario, la Commissione, quando non ritiene fondata l'eccezione, tenuto conto delle esigenze dell'inchiesta, ordina la esecuzione del provvedimento oppure procede all'esame delle persone.

Quando un pubblico dipendente eccipisce il segreto d'ufficio, la Commissione, se ritiene necessario ai fini dell'inchiesta l'acquisizione delle notizie, degli atti, dei documenti e delle cose cui si riferisce la eccezione, su deliberazione presa a maggioranza dei propri componenti, procede.

Nel caso in cui si è eccipito il segreto politico o militare informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che nel più breve tempo, fa conoscere le proprie deliberazioni.

## ART. 12.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti può chiedere all'autorità giudiziaria, notizie, atti, documenti, o altro, acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie.

L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

## ART. 13.

Quando l'oggetto dell'inchiesta parlamentare coincide in tutto o in parte con quello di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione, sentita la competente autorità amministrativa e presa conoscenza dello stato degli atti, ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alla richiesta.

## ART. 14.

Il personale esterno addetto alla Commissione, tramite il funzionario dirigente della segreteria presta la propria opera alle dipendenze del Presidente che ne stabilisce i compiti e le funzioni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria addetti alla Commissione esercitano le funzioni d'istituto loro proprie secondo gli ordini del Presidente.

## ART. 15.

I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale esterno addetto alla Commissione hanno l'obbligo del segreto



circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante il corso dei lavori ed il Presidente può chiedere giuramento con la stesura del relativo verbale.

ART. 16.

La Commissione conclude la propria inchiesta entro un anno dal proprio insediamento.

ART. 17.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione con le conclusioni ed i provvedimenti che propone.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione in allegato alla relazione dei verbali delle sedute, di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 18.

La relazione è consegnata contestualmente ai Presidenti dei due rami del Parlamento che dispongono per la sua stampa immediata e distribuzione ai parlamentari.

Il presidente di un gruppo parlamentare o il decimo dei componenti ciascuna assemblea può chiedere che sulla relazione si apra un dibattito che si concluda con la approvazione di una mozione

ART. 19.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico di quello del Senato della Repubblica.